



*Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com.*

*In allegato si riporta "sviluppo azienda" n. 8 del mese di agosto 2022.*

Sommario:

#### IN MATERIA FISCALE

- 1) Ultime novità fiscali;
- 2) Debito iva scaduto e non versato: segnale della crisi d'impresa;
- 3) Legge di conversione del decreto aiuti – Principali misure;
- 4) Accertamenti bancari: applicabili ancora la presunzione sui prelevamenti all'imprenditore individuale.
- 5) Scadenziario fiscale mese di agosto.

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago  
Ai lettori dello Studioniccolidrago.com

## SVILUPPO AZIENDA N. 8 – agosto 2022

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

|  |   |
|--|---|
| <b>Cessione immobile non ultimato</b><br><br><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 6.7.2022, n. 365</i>                     | La cessione di un fabbricato non ultimato (nel caso di specie a seguito dell'interruzione di circa 10 anni dei lavori di costruzione / procedimenti edilizi), in assenza di una classificazione catastale, riferibile anche alla categoria transitoria F/3, idonea ad attribuire allo stesso la natura di fabbricato, va considerata come "cessione di area edificabile". Di conseguenza tale cessione va assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria (imposta di registro, ipocatastale in misura fissa pari a € 200 ciascuna).   |
| <b>Liberalità diretta in denaro</b><br><br><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 6.7.2022, n. 366</i>                       | La donazione di denaro finalizzata all'acquisto di un immobile da parte del donatario effettuata con un separato atto pubblico, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizza una donazione "diretta". La stessa è, quindi, fiscalmente rilevante e assoggettata all'imposta di successione e donazione. Il relativo atto: <ul style="list-style-type: none"><li>• è soggetto a registrazione in termine fisso;</li><li>• sconta l'imposta di registro in misura fissa.</li></ul>   |
| <b>Aliquota IVA noleggio ponteggi</b><br><br><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 12.7.2022, n. 373</i>                    | Alle prestazioni di "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l'aliquota IVA ordinaria (22%) a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del reverse charge.   |
| <b>Società consortile e mandato senza rappresentanza</b><br><br><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.7.2022, n. 390</i> | Qualora le società riunite in una RTI costituiscano una società consortile per l'affidamento alla stessa dell'esecuzione di lavori assunti in appalto dalla RTI, senza che ciò costituisca subappalto / cessione del contratto, si configura un mandato senza rappresentanza.<br>Se la società consortile acquista direttamente dai fornitori beni / servizi necessari all'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato alla RTI, ai fini IVA è applicabile l'art. 3, comma 3, DPR n. 633/72 con la conseguenza che i servizi resi / ricevuti dal mandatario sono equiparati a quelli dallo stesso resi al mandante. |

## COMMENTI

### DEBITO IVA SCADUTO E NON VERSATO: SEGNALE DELLA CRISI D'IMPRESA

Con la legge di conversione del c.d. "Decreto Semplificazioni", attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati modificati i "parametri" relativi al segnale di previsione della crisi d'impresa rappresentato dalla presenza di un debito IVA scaduto e non versato.

In particolare, se tale debito supera uno specifico importo, "scatta" la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate al contribuente.

#### LA CRISI D'IMPRESA

Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un'attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l'altro:

- all'introduzione di una "diagnosi precoce" dello stato di difficoltà dell'impresa;
- alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni;

affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

La disciplina "originaria", che prevedeva la procedura di composizione assistita della crisi basata su un sistema di allerta con utilizzo di specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa è stata recentemente modificata, in prossimità dell'entrata in vigore fissata al **15.7.2022**, con l'**introduzione della procedura di composizione negoziata della crisi**.

In tale nuovo contesto normativo è richiesta l'adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

#### GLI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA / SOCIETÀ

Al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi sono previsti alcuni specifici obblighi in capo all'imprenditore, così differenziati.

|   |   |
|---|---|
| <b>Imprenditore individuale</b>                                   | Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.  |
| <b>Imprenditore collettivo (società di capitali / di persone)</b> | Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve: <ul style="list-style-type: none"><li>• istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;</li><li>• attivarsi "senza indugio" per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.</li></ul> |

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e **rilevare alcuni specifici "segnali"** per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

### I SEGNALI PER LA PREVISIONE DELLA CRISI

Come sopra accennato, le misure / assetti devono consentire, tra l'altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati dall'esistenza di:

- **debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni** pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- **debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- **esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari** scadute da oltre 60 giorni ovvero che hanno superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- una o più **esposizioni debitorie nei confronti di INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate - riscossione.**



Tali soggetti **segnalano** a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, la sussistenza delle predette situazioni debitorie all'imprenditore e all'organo di controllo della società (se esistente). Nella segnalazione è contenuto l'"invito" alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>INPS</b>                        | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: <ul style="list-style-type: none"><li>• al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;</li><li>• a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.</li></ul> |
| <b>INAIL</b>                       | Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.  |
| <b>Agenzia Entrate-riscossione</b> | Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a € 100.000 per imprese individuali / € 200.000 per società di persone / € 500.000 per altre società.   |

Con specifico riguardo all'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in sede di conversione del citato "Decreto Semplificazioni":

- è stata **elevata la relativa soglia di riferimento**, come di seguito evidenziato.

| Agenzia | Ante conversione DL n. 73/2022 | Post conversione DL n. 73/2022 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
|---------|--------------------------------|--------------------------------|

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| <b>Entrate</b> | Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000 | Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000 e <b>non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dal mod. IVA relativo all'anno precedente</b><br>Attenzione:<br>il mancato versamento non deve superare i 20.000 euro |
|----------------|--|---|

- prevede che la **segnalazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate è inviata:
  - **soltanto se il debito IVA risulta superiore a € 20.000;**
  - **contestualmente alla comunicazione di irregolarità** ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, **non oltre 150 giorni** dal termine di presentazione delle Comunicazioni LIPE (in precedenza era previsto l'invio entro 60 giorni da tale termine).



L'applicazione delle nuove previsioni decorre dalle Comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022).

La nuova soglia di riferimento consente di evitare l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di segnalazioni ai contribuenti "soltanto" a causa del superamento dell'importo di € 5.000 del debito periodico IVA non versato.

**Così ad esempio:**

- 1) per un'impresa con un volume d'affari pari a € 300.000, il mancato versamento di un debito IVA pari a € 6.000 risultante dal mod. LIPE, mentre prima della modifica normativa comportava l'invio da parte dell'Agenzia della segnalazione, ora non determina tale effetto in quanto il debito IVA non versato risulta inferiore al 10% del volume d'affari, ossia a € 30.000.
- 2) per un'impresa con un volume d'affari pari a € 300.000, il mancato versamento di un debito IVA pari a € 21.000 risultante dal mod. LIPE, ora determina per tale effetto l'invio della segnalazione, in quanto il debito IVA non versato anche se risulta inferiore al 10% del volume d'affari, ossia a € 30.000 e superiore ad euro 20.000 come disposto dalla conversione del D.L 73/2022.

## LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO AIUTI PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) convertito in L. 91/2022.

### RIDUZIONE DELL'IVA NEL SETTORE DEL GAS

Si prevede quanto segue:

- l'assoggettamento **all'aliquota Iva del 5%** delle **somministrazioni di gas metano** destinato alla combustione per usi civili ed industriali ex art. 26 del D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle **fatture emesse** per i **consumi** stimati o effettivi dei mesi di **luglio, agosto e settembre 2022**;
- **aliquota Iva del 5%**: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi.

### BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS

Si **ridetermina** il **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle

- **imprese non gasivore** (art. 4 del D.L. 21/2022), dal 20% **al 25%**;
- **imprese gasivore** (art. 5 del D.L. 17/2022), dal 15% **al 25%**;
- **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile  $\geq$  a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, per l'acquisto di energia elettrica** (art. 3 del D.L. 21/2022), dal 12% **al 15%**.

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- modalità di fruizione del credito d'imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile  $\geq$  a 16,5 kW (ex art. 3 del D.L. 21/2022) e del credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle gasivore (ex art. 4 del D.L. 21/2022): nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi 2 trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre del 2019, il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al cliente, su sua richiesta, una comunicazione in cui è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 2° trimestre del 2022; l'ARERA definirà il contenuto della comunicazione e le sanzioni per l'inottemperanza del venditore;
- concessione degli aiuti: avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis (**tale disposizione è stata abrogata dalla Legge di conversione del D.L. 73/2022**).

### INDENNITÀ LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE

Viene prevista l'**attribuzione**, per il 2022, di un'**indennità una tantum pari a € 550** ai **lavoratori dipendenti di aziende private titolari** di un **contratto** di lavoro a **tempo parziale ciclico verticale nel 2021** che preveda

- periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane

- e che, alla **data della domanda**, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Naspi o di un trattamento pensionistico.

| ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INDENNITÀ |   |
|---|---|
| Riconoscimento                                | solo una volta in corrispondenza dello stesso lavoratore                    |
| Aspetti reddituali                            | non concorre alla formazione del reddito                                    |
| Erogazione                                    | provvede l'Inps nel limite di spesa complessivo di € 30 milioni per il 2022 |

#### BONUS PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Si prevede il riconoscimento di un **contributo straordinario**, sotto **forma di credito d'imposta**,

- nella **misura del 28%** della spesa **sostenuta nel 1° trimestre del 2022** per l'acquisto del **gasolio impiegato in veicoli**, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto
- alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di **trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva  $\geq$  a 7,5 t.**

| CREDITO D'IMPOSTA  |  |
|--------------------|--|
| utilizzo           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ esclusivamente in <b>compensazione</b>;</li><li>▪ <b>non si applicano i limiti</b> di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;</li></ul>  |
| aspetti reddituali | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>non è tassato</b> ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP;</li><li>▪ <b>non rileva</b> ai fini del <b>rapporto</b> di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.</li></ul>                             |
| cumulo             | Il <b>bonus è cumulabile</b> con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, <b>purché tale cumulo</b> , considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell'IRAP, <b>non porti al superamento del costo sostenuto.</b> |

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il **D.M. 29/07/2022** ha dettato le disposizioni attuative della misura.

Inoltre, viene abrogata la disposizione istitutiva del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto.

#### BONUS ACQUISTO CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

In via preliminare si ricorda, in sintesi, che l'**art. 18 del D.L. 21/2022** ha previsto il riconoscimento alle **imprese esercenti attività agricola e della pesca** di un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 20%** della spesa **sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre del 2022**, comprovato tramite le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.

Il D.L. 50/2022 ha previsto l'applicazione delle disposizioni del citato art. 18, limitatamente alle **imprese esercenti la pesca**, anche alle spese sostenute per gli **acquisti di carburante** effettuati nel **2° trimestre 2022**.

#### BONUS ALLE IMPRESE ENERGIVORE PER IL 1° TRIMESTRE 2022

Si prevede il riconoscimento alle **imprese gasivore** di un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 10%** della **spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale**, consumato nel 1° trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,

- **nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del MI-GAS,

Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660 E-mail -  
studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

- abbia subito un **incremento** superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

**IMPRESA A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE:** è tale, ai fini della disposizione in esame,

- ✓ quella operante in uno dei settori di cui all'allegato 1 al [D.M. 541/2021](#)
- ✓ e abbia consumato, nel 1° trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale di cui al co. 1, art. 3, del citato D.M., al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

| CREDITO D'IMPOSTA         |  |
|---------------------------|--|
| <b>utilizzo</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ esclusivamente in <b>compensazione</b> entro il <b>31/12/2022</b>;</li><li>▪ <b>non si applicano i limiti</b> di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;</li></ul>   |
| <b>aspetti reddituali</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>non è tassato</b> ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP;</li><li>▪ <b>non rileva</b> ai fini del <b>rapporto</b> di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.</li></ul>   |
| <b>cumulo</b>             | Il <b>bonus è cumulabile</b> con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, <b>purché tale cumulo</b> , considerando anche la non tassazione ai fini reddituali e dell'IRAP, <b>non porti al superamento del costo sostenuto</b> .  |
| <b>cessione</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ il bonus è <b>cedibile</b>, solo per intero, <b>dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti</b>, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, <b>fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni</b> solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione del co. 4, art. 122-bis, DL Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i suddetti soggetti, anche successiva alla 1°.</li><li>▪ <b>contratti di cessione conclusi in violazione di dette disposizioni:</b> sono nulli;</li><li>▪ <b>cessione del credito d'imposta:</b> in tal caso, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus;</li><li>▪ <b>utilizzo del bonus dal cessionario:</b> avviene con le medesime modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31/12/2022;</li><li>▪ <b>attuazione delle disposizioni sulla cessione e tracciabilità del credito, da effettuarsi in via telematica:</b> il Provv. 30/06/2022 dell'Agenzia ha disciplinato le modalità attuative;</li><li>▪ <b>disposizioni applicabili del DL Rilancio:</b> l'art. 122-bis (<i>recante misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti</i>) e, in quanto compatibili, i co. 4-6 (<i>recanti disposizioni relative alla responsabilità per l'utilizzo irregolare o in misura maggiore del bonus e il recupero dello stesso per assenza dei requisiti richiesti</i>) dell'art. 121.</li></ul> |
| <b>monitoraggio</b>       | Il MEF effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.   |

## BONUS EDILI

### SUPERBONUS

Si interviene sul co. 8-bis dell'art. 119 del DL Rilancio prevedendo che per gli **interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti/professioni,

- la **detrazione del 110%** spetti anche per le **spese sostenute entro il 31/12/2022**,
- purché alla data del **30/09/2022** siano stati effettuati lavori per almeno il **30% dell'intervento complessivo**, nel cui computo possono comprendersi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo art. 119.

### CESSIONE DEL CREDITO

Il D.L. 50/2022, tramite modifica all'art. 121 del DL Rilancio, ha previsto che alle **banche**, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo, è sempre **consentita la cessione**

- a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'art. 3, co. 1, lett. a), del D.lgs. 206/2005,
- che abbiano stipulato un contratto di c/c con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

| D.L. 50/2022       | Applicazione delle suddette disposizioni  |
|--------------------|---|
| art. 14, co. 1-bis | anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia Entrate prima del 16/07/2022, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto dal citato art. 121, co. 1, lett. a) e b)                |
| art. 57, co. 3     | alle comunicazioni della 1° cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dall'1/05/2022 ( <b>tale disposizione è stata abrogata dalla Legge di conversione del D.L. 73/2022</b> ) |

## CONVERSIONE ALIMENTAZIONE MEZZI PER TRASPORTO MERCI

Si interviene **sull'art. 29-bis del D.L. 41/2021** (c.d. Decreto Sostegni) al fine di **stabilizzare l'inclusione** delle categorie **N2 e N3** tra i **veicoli** il cui **motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida**. A tal fine, dal **disposto normativo vengono soppresse**:

- sia le parole "a titolo sperimentale", che vengono **sostituite** con "a decorrere"
- e sia la data del 31/12/2022 quale termine ultimo della sperimentazione.

## DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME A RUOLO

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16/07/2022, **viene elevata da € 60.000 a € 120.000 la soglia per ottenere la dilazione** senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

La **soglia di € 120.000** è riferita ad ogni **singola richiesta di rateizzazione**.

Inoltre, per i **provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16/07/2022**, la **decadenza** si concretizza al mancato pagamento di 8 rate (in luogo di 5), anche non consecutive. Tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati in caso di decadenza.

La **decadenza dal beneficio della rateizzazione** di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

#### IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

Viene istituito per il 2022 un **fondo** per far fronte, mediante **erogazione di contributi a fondo perduto**, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. L'attuazione è rinviata ad un DM.

#### APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Si interviene sul co. 4 dell'art. 30 del D.L. 21/2022 al fine di **estendere** dal 31/07/2022 al **30/09/2022** il **termine** finale di efficacia delle disposizioni relative **all'obbligo di notifica** al Mise e al Maeci delle **operazioni di esportazione** dal territorio nazionale fuori dall'UE delle materie prime critiche e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

#### COMPENSAZIONE CREDITI P.A./CARTELLE

Viene resa definitiva la possibilità di **compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle AA.PP.**, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.

Inoltre, viene estesa la possibilità di compensazione anche ai **crediti derivanti da prestazioni professionali**. Tali disposizioni si applicano ai carichi affidati all'agente di riscossione entro il 2° anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

#### BONUS INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0

Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni compresi nell'allegato B** annesso alla **L. 232/2016**

- effettuati a **decorrere dall'1/01/2022 e fino al 31/12/2022**, ovvero entro il 30/06/2023, purché entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione,
- la **misura del credito** d'imposta ex co. 1058, art. 1, Legge di bilancio 2021, è elevata al **50%**.

#### BONUS FORMAZIONE 4.0

Si prevede che le **aliquote del credito d'imposta del 50% e del 40%** di cui alla Legge di bilancio 2020 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese,

- **sono** rispettivamente **umentate al 70% e al 50%**,
- purché le **attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Mise e che i risultati** relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano **certificati secondo le modalità stabilite** con il medesimo **decreto ministeriale**.

Le **misure del bonus sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%** con riguardo ai progetti di formazione avviati successivamente alla data del 18/05/2022 che non soddisfino le suddette condizioni.

#### SALE CINEMATOGRAFICHE

##### BONUS

Si prevede che per gli **anni 2022 e 2023**

- il **credito d'imposta** di cui all'art. 18 della L. 220/2016 **venga** riconosciuto nella **misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche**, se esercite da grandi imprese, **o del 60% dei medesimi costi**, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi della citata legge;
- il **credito d'imposta** di cui all'art. 17, co. 1, della citata L. 220/2016, è **riconosciuto**, in favore delle piccole e medie imprese, **in misura non superiore al 60%** delle **spese complessivamente sostenute per** la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

#### SOSTEGNO RIPRESA

Viene autorizzata per il 2022, con la finalità di **sostenere la ripresa delle sale cinematografiche**, la **spesa di € 10 milioni** per la **realizzazione di campagne promozionali e di iniziative** volte a **incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive**, secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale.

#### SISTEMA MUSICALE

Si interviene sul co. 1, art. 7, del D.L. 91/2013, al fine di **elevare** da € 800.000 a **€ 1.200.000** nei 3 anni d'imposta **l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto** alle imprese:

- produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della L. 633/1941;
- organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

La disposizione si applica nei limiti delle risorse stanziare e previa autorizzazione della Commissione UE.

#### BUONO FIERE

Alle **imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale** che, dal 16/07/2022 al 31/12/2022, **partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia**, viene rilasciato un **buono del valore di € 10.000**. Le manifestazioni fieristiche devono rientrare nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

#### RICHIESTA E VALIDITÀ DEL BUONO

Il **buono**:

- **validità**: fino al 30/11/2022;
- **richiesta**: è richiedibile una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle suddette manifestazioni.

#### DOMANDA PER RICHIEDERE IL BUONO

**Aspetti relativi alla richiesta del buono:**

- **Mise**: provvede al rilascio del buono secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande nei limiti delle risorse stanziare;
- **modalità di presentazione della richiesta e suo contenuto**:
  - la richiesta va presentata esclusivamente per via telematica tramite un'apposita piattaforma resa disponibile dallo stesso Mise ovvero dal soggetto attuatore;
  - ciascun richiedente comunica, all'atto della presentazione della richiesta, un indirizzo di PEC valido e funzionante e le coordinate di un c/c bancario a sé intestato e fornisce, altresì, le

necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma, attestanti le condizioni ivi previste.

Il **Mise** ovvero il **sogetto attuatore**, a seguito della ricezione della richiesta, **rilascia il buono mediante l'indirizzo di PEC** comunicato dal richiedente.

#### ISTANZA DI RIMBORSO

I **beneficiari presentano**, entro la data di scadenza del buono, tramite la suddetta piattaforma, l'**istanza di rimborso** delle **spese** e degli **investimenti** effettivamente **sostenuti** per la **partecipazione** alle **manifestazioni fieristiche internazionali di settore**.

| ASPETTI RELATIVI AL RIMBORSO                         |   |
|--|---|
| <b>Rimborso massimo erogabile</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ è <b>pari al 50%</b> delle <b>spese ed investimenti</b> effettivamente sostenuti dai beneficiari;</li><li>▪ è <b>contenuto</b> entro il <b>limite massimo del valore del buono assegnato</b>.</li></ul> |
| <b>Documenti da allegare all'istanza di rimborso</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>copia del buono</b>;</li><li>▪ <b>fatture</b> attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei costi.</li></ul>  |
| <b>Non erogazione del rimborso al beneficiario</b>   | è prevista in caso di <b>mancata presentazione</b> , mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della suddetta <b>documentazione</b> o di <b>presentazione di documentazione incompleta</b> .                              |
| <b>Rimborso delle somme richieste</b>                | ad esso provvede il <b>Mise</b> ovvero il <b>sogetto attuatore</b> mediante <b>accredito</b> , entro il 31/12/2022, sul <b>c/c</b> comunicato dal <b>beneficiario</b> .   |

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI

Le **disposizioni in esame** si applicano nei **limiti e alle condizioni** di cui ai Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Con **decreto ministeriale** possono adottarsi **ulteriori disposizioni** per l'**attuazione della misura**.

#### INDENNITÀ UNA TANTUM

Con riguardo all'**indennità una tantum di € 200** prevista a favore dei lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di lavoratori, l'**Inps ha emanato i seguenti documenti di prassi**:

[Mess. n. 2397/22](#) | [Mess. n. 2505/22](#) | [Circ. n. 73/22](#) | [Mess. n. 2559/22](#) | [Mess. n. 2580/22](#) | [Mess. n. 3099/22](#)

Si prevede il riconoscimento ai **lavoratori dipendenti** con una retribuzione imponibile mensile fino a € 2.692, **non titolari dei trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 32** dello stesso **D.L. 50/2022** e che nel **1° quadrimestre del 2022** abbiano **beneficiato dell'esonero** di cui al co. 121, art. 1, della L. 234/2021, **per almeno una mensilità**, per il tramite dei **datori di lavoro**, nella **retribuzione** erogata nel mese di **luglio 2022**, di una somma a titolo di **indennità una tantum di importo pari a € 200**.

L'**indennità una tantum di € 200** è riconosciuta, nel rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti, anche ai pensionati ed altre categorie di soggetti.

#### INDENNITÀ PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene istituito un **Fondo** per l'**indennità una tantum** per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione di € 500 milioni per il 2022, destinata a finanziare il **riconoscimento di un'indennità una tantum**

per il 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo D.L. 50/2022, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con apposito D.M. che dovrà definire, tra l'altro, i criteri e modalità per la concessione dell'indennità.

#### BONUS TRASPORTI

Viene istituito un fondo, con la finalità di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. dell'apposito D.M. e fino al 31/12/2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

#### ASPETTI RELATIVI AL BUONO

|                   |   |
|-------------------|---|
| Valore            | è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e non può superare l'importo di € 60  |
| Destinatari       | è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a € 35.000  |
| Ulteriori aspetti | Il buono: è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento; non è cedibile; non costituisce reddito imponibile del beneficiario; non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. |

**Nota:** resta ferma la detrazione di cui alla lett. i-decies), co. 1, art. 15, del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

**Attuazione della misura:** è rinviata ad apposito decreto ministeriale.

#### IVA TRASPORTO DI PERSONE PER FINI TURISTICO-RICREATIVI

La disposizione in esame reca l'interpretazione autentica di norme del DPR 633/1972 relative ai servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative. In particolare, le seguenti disposizioni

#### DPR 633/1972

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| art. 10, co. 1, n. 14               | Sono esenti Iva le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 km. |
| Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter   | Prestazioni con Iva del 5%: prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.                             |
| Tabella A, Parte III, n. 127-novies | Prestazioni con Iva del 10%: prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), e quelle esenti a norma dell'art. 10, n. 14).            |

si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/1972.

**Nota:** la suddetta interpretazione non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660 E-mail -

studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

#### PROROGA VERSAMENTI ENTI SPORTIVI

Viene prevista, con la finalità di sostenere le **federazioni sportive nazionali**, le **discipline sportive associate**, gli **enti di promozione sportiva** e le **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**

- aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24/10/2020,
- **la proroga fino al 30/11/2022** dei termini dei **versamenti tributari e contributivi già sospesi fino al 30/04/2022** dal co. 923, art. 1, della Legge di bilancio 2022, e in seguito **fino al 31/07/2022** dall'art. 7 del D.L. 17/2022) (si ricorda che tale ultima disposizione ha compreso nella proroga fino al 31/07/2022 i termini in scadenza nel periodo dall'1/05/2022 al 31/07/2022).

**PROROGA FINO AL 30/11/2022:** riguarda i termini (previsti dal citato co. 923)

- relativi ai **versamenti delle ritenute alla fonte**, ex artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, già sospesi dall'1/01/2022 al 30/04/2022;
- relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, già sospesi dall'1/01/2022 al 30/04/2022;
- dei versamenti relativi **all'IVA** in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- relativi ai **versamenti delle imposte sui redditi** in scadenza dal 10/01/2022 al 30/04/2022.

**RIPRESA DEI VERSAMENTI:**

- versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/12/2022;
- è escluso il rimborso di quanto già versato.

## Accertamenti bancari: ancora applicabile la presunzione sui prelevamenti all'imprenditore individuale

**Le presunzioni sui prelevamenti bancari legittimano l'accertamento anche a carico dell'imprenditore individuale. La limitazione posta dalla Corte costituzionale con la sentenza 228/2014 vale solo per i professionisti e non si pone alcuna questione di costituzionalità.**

Lo ha precisato la Cassazione con **ordinanza 24461 dell'8 agosto 2022**, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente, esercente l'attività di venditore ambulante.

Confermata dunque la pronuncia della Ctr che, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva ridotto l'accertamento.

Secondo i giudici di appello, l'art. 32, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevedeva che i prelevamenti sono posti come ricavi o compensi, a base delle rettifiche o accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario; il contribuente aveva indicato il soggetto beneficiario del prelevamento di euro 18.000,00 mentre per gli altri prelevamenti non era stata fornita alcuna valida giustificazione dei beneficiari.

Col successivo ricorso in Cassazione il contribuente ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 32 del dpr 600/1973, tra l'altro per violazione del principio di uguaglianza, in relazione alla posizione dei professionisti.

La Cassazione ha disatteso l'eccezione ricordando come la disposizione è stata già oggetto di rilievi di costituzionalità e sulla stessa si è pronunciata la Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2014 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui i prelevamenti operati dal **lavoratore autonomo** sono considerati ricavi, **ma è stata esclusa tale illegittimità con riferimento all'imprenditore commerciale.**

L'applicazione a tutti i contribuenti delle regole presuntive dettate dall'art. 32 del d.p.r. 600/1973 afferisce ai soli versamenti, mentre, **all'esito della sentenza prima menzionata, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa.** Recentemente la Cassazione, con ordinanza 25812/2021 ha esteso gli effetti di tale pronuncia anche al titolare di redditi diversi, ovvero lavoro autonomo esercitato saltuariamente.

Inoltre la Cassazione ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità concernente la presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 dpr 600/1973 **all'imprenditore individuale**, trovando la stessa giustificazione nella produzione del reddito di impresa ex art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 da parte di un soggetto, come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) caratterizzata, a prescindere dalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispetto al quale **non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i versamenti e i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari siano stati destinati all'esercizio di detta attività di impresa e siano detratti i costi, considerati in termini di reddito imponibile (cfr. Cass.28580/2021).**

Nel caso di specie il contribuente, **in quanto venditore ambulante, non è lavoratore autonomo ma imprenditore commerciale** e non si ravvisano le condizioni per discostarsi dal principio sopra enunciato.

## **SCADENZARIO** **Mese di Agosto**

Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d. "Proroga di Ferragosto" al 22.8.2022 (il 20.8 cade di sabato).

### **Lunedì 22 agosto**

|  |   |
|--|---|
| <b>IVA<br/>LIQUIDAZIONE MENSILE E<br/>TRIMESTRALE</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali)</li> </ul>  |
| <b>IVA<br/>CREDITO TRIMESTRALE</b>   | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.  |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE<br/>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E<br/>ASSIMILATI</b> | Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).  |
| <b>IRPEF<br/>RITENUTE ALLA FONTE<br/>REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>                    | Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).  |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE<br/>LOCAZIONI BREVI</b>   | Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).  |
| <b>RITENUTE ALLA FONTE<br/>CONDOMINI</b>   | Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).   |
| <b>IRPEF<br/>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>   | Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) di importo non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <b>INAIL<br/>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b> | Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2021 e anticipo 2022.   |
| <b>INPS<br/>CONTRIBUTI IVS</b>           | Versamento della seconda rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.   |
| <b>INPS<br/>DIPENDENTI</b>               | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.  |
| <b>INPS<br/>GESTIONE SEPARATA</b>        | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). |

|  |  |
|--|--|
|  | Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).  |
| <b>ENASARCO<br/>VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>    | Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.  |
| <b>MOD. IRAP 2022</b>                        | Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , IRAP (saldo 2021 e primo acconto 2022) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.<br>Merita evidenziare che per le persone fisiche è dovuto soltanto il saldo 2021 e non l'acconto 2022.  |
| <b>ISA</b>                                   | Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2021 indicati nel mod. REDDITI 2022 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.  |
| <b>MOD. REDDITI 2022<br/>PERSONE FISICHE</b> | Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2021);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2021 e acconto 2022);</li> <li>• imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• imposta sostitutiva (15% - 5%) contribuenti forfetari / forfetari "start-up" (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2021 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);</li> <li>• cedolare secca (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• IVIE (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• IVAFE (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2021 e primo acconto 2022).</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>MOD. REDDITI 2022<br/>                 SOCIETÀ DI PERSONE</b></p>   | <p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2021 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>   |
| <p><b>MOD. REDDITI 2022<br/>                 SOCIETÀ DI CAPITALI ED<br/>                 ENTI NON COMMERCIALI<br/>                 (APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO<br/>                 MESE DI MAGGIO)</b></p>  | <p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro 120 giorni o nel mese di maggio), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).</li> </ul>  |
| <p><b>MOD. REDDITI 2022<br/>                 MOD. IRAP 2022<br/>                 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022<br/>                 SOCIETÀ DI CAPITALI ED<br/>                 ENTI NON COMMERCIALI<br/>                 (BILANCIO DIFFERITO<br/>                 A 180 GIORNI)</b></p> | <p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2021 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento)</li> </ul> |
| <p><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2022</b></p>  | <p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA dovuto per il 2022 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA</b>          | Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , seconda rata dell'imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020.  |
| <b>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA ALBERGHI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> (unica soluzione / prima rata) imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021;</li> <li>• versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020.</li> </ul> <p>Si rammenta che per importi fino a € 3.000.000 è possibile rateizzare al massimo in 3 rate; per importi superiori a € 3.000.000 al massimo in 6 rate.</p> |
| <b>ESTEROMETRO</b>                           | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al secondo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.   |

**Giovedì 25 agosto**

|  |   |
|--|---|
| <b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b> | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021. Il termine di presentazione, fissato all'ultimo giorno del mese di riferimento dal c.d. "Decreto Semplificazioni", è stato ripristinato al giorno 25 in sede di conversione in legge (attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U.). |
|--|---|

**Mercoledì 31 agosto**

|  |  |
|--|--|
| <b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>   | Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte di gestori di impianti di distribuzione stradale.   |
| <b>INPS DIPENDENTI</b>   | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.<br>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.  |
| <b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>   | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).   |
| <b>VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PROROGA "DECRETO ENERGIA"</b> | <p>Versamento, unica soluzione / prima rata, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli</li> </ul> |

artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, operate in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1 al 31.7.2022;

- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1 al 31.7.2022;
- IVA in scadenza nei mesi da gennaio a luglio 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1 al 31.7.2022.